**Fac-simile consenso informato**

**Sostegno psicologico/Psicoterapia**

**PERSONE MAGGIORENNI**

La Dott.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Psicologa/Psicoterapeuta iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Calabria, n. iscr.\_\_\_\_\_\_\_, numero polizza assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prima di rendere prestazioni professionali nei confronti del Sig./ della Sig.ra:

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome e nome |  |
| Luogo e data di nascita |  |
| Residente in |  |
| Indirizzo |  |
| C.F. |  |
| Mobile |  |
| E-mail |  |

fornisce le informazioni sui seguenti punti in merito al trattamento sanitario di sostegno psicologico/psicoterapia:

In caso di sostegno psicologico:

1. il sostegno psicologico prestato dal professionista sanitario è finalizzato al conseguimento di un migliore equilibrio psichico personale;

oppure in caso di psicoterapia:

1.1 la psicoterapia prestata dal professionista sanitario è finalizzata al conseguimento di un migliore equilibrio psichico personale. Il modello psicoterapico è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. lo strumento principale di intervento sarà il colloquio clinico della durata di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con frequenza da concordare in base alla complessità del trattamento psicologico;
2. potranno essere usati strumenti test psicologici [INDICARE QUALI E LE FINALITÀ]
3. il professionista sanitario, laddove lo ritenesse necessario, può avvalersi della consulenza di altri professionisti sanitari vincolati al segreto professionale. In questi casi, il paziente può esprimere oralmente il proprio dissenso. In tal caso, il professionista sanitario può decidere di interrompere la prestazione psicologica;
4. il professionista sanitario è strettamente tenuto ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
5. il professionista sanitario si ispira ai principi sanciti dall’art. 1 della L. 219/17 in tema di consenso informato;
6. la prestazione psicologica verrà erogata dalla Dott.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso lo studio sito in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

oppure per le prestazioni erogate a distanza:

7.1 la prestazione psicologica verrà erogata a distanza attraverso lo strumento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare se telefono, Skype, Zoom ecc.);

7.2 Il professionista sanitario si impegna a fornire la strumentazione adeguata e affidabile e di utilizzare tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, anche informatica, in conformità alla normativa di settore.

7.3 Durante la prestazione a distanza, il professionista sanitario e il paziente si impegnano a situarsi in spazi riservati in cui non sono presenti soggetti terzi e a disattivare qualsiasi altra funzione della strumentazione in uso al fine di evitare interferenze e/o interruzioni della prestazione. Il professionista sanitario e il paziente si impegnano a garantire il miglior segnale telefonico/migliore connessione internet.

1. la durata globale della prestazione non è definibile a priori, pertanto sarà commisurata in base a obiettivi e tempi verbalmente concordati;
2. il paziente può interrompere il trattamento sanitario comunicando al professionista sanitario la volontà di interruzione attraverso un ultimo colloquio clinico. In tal caso, il professionista sanitario è tenuto ad informare il paziente riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’interruzione;
3. il professionista sanitario può valutare ed eventualmente proporre l’interruzione del rapporto quando constata che non vi sia alcun beneficio dall’intervento e non è ragionevolmente prevedibile che ve ne saranno dal proseguimento dello stesso. Se richiesto può fornire le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Il destinatario della prestazione è altresì informato sui seguenti specifici articoli del Codice Deontologico degli Psicologi:

**Articolo 11**

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

**Articolo 12**

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

**Articolo 13**

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Il Sig./La Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , dopo aver ricevuto e compreso le informazioni, presta il consenso informato al trattamento psicologico.

Luogo e data

Firma del paziente